

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINI LEGALI

(Approvato con la Determina dell'Amministratore Unico n. ___ del ___/___/____)

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi professionali di patrocinio legale ad avvocati esterni, secondo quanto stabilito dall'art. del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, le modalità e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio nelle singole vertenze nelle quali l'ATAM agisce sia come attore, sia come convenuto, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi.

Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi Legali di cui all'allegato IX del D.Lgs. 50/2016 per cui si applica integralmente il D.Lgs. 50/2016.

Art. 2 – Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori esterni e requisiti di iscrizione

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati che esercitano attività di assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, iscritti nell'Albo Professionale Ordinario degli Avvocati.

La compilazione dell'elenco avviene per ordine alfabetico e su istanza del singolo professionista.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- Diritto Amministrativo;
- Diritto Penale;
- Diritto civile;
- Diritto del lavoro;
- Diritto societario;
- Diritto tributario.

La domanda di iscrizione dovrà pervenire all'ATAM SpA, unitamente al curriculum vitae e professionale e ad un documento di identità, tramite posta ordinaria, pec o consegna *brevi manu* all'Ufficio Protocollo aziendale, attraverso i recapiti pubblicati sul sito aziendale, ove è possibile reperire apposito schema di domanda e copia del presente regolamento.

I professionisti interessati dovranno presentare apposita domanda nelle forme di cui al DPR 445/2000, secondo il modello allegato, dalla quale risulti la sussistenza dei seguenti requisiti:

- essere iscritti al momento della presentazione della domanda da almeno 5 anni in Albo dell'Ordine degli Avvocati;
- essere in regola con la Cassa di Previdenza Professionale di competenza nonchè con il versamento dei relativi contributi;

- esser titolari di valida ed efficace Polizza di responsabilità Professionale con massimale non inferiore a € 500.000,00 della durata di almeno dodici mesi. Il presente requisito dovrà essere in ogni caso essere posseduto al momento dell'eventuale conferimento e accettazione dell'incarico;

- l'insussistenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 575/1965;

- l'insussistenza di condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati in danno dello Stato e/o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e insussistenza di sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;

La domanda dovrà specificare le materie, tra quelle prima specificate, nelle quali il professionista può dimostrare di aver acquisito una particolare esperienza e competenza;

Con cadenza biennale l'ATAM provvederà a riesaminare le istanze pervenute per effettuare una revisione dell'elenco in questione.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione l'ATAM ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici, o a professionisti che hanno una conoscenza particolareggiata della materia per aver seguito l'azienda in vertenze analoghe o che riguardano i medesimi soggetti, pur non essendo compresi nell'elenco avvocati.

Non possono essere iscritti nell'elenco, i professionisti che abbiano un conflitto di interesse con l'ATAM e che abbiano avuto patrocinii a qualunque titolo contro l'azienda nei 24 mesi antecedente alla data della domanda di iscrizione.

I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso l'ATAM o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'ente stesso, o con le norme del presente Regolamento saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

Art. 3 Modalità di affidamento degli incarichi

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o di resistere in giudizio spetta all'Amministratore Unico a seguito di informazioni in proprio possesso o di segnalazioni provenienti dai Responsabili di Servizio.

La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, valutando i curricula dei nominativi dei professionisti in elenco.

Nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 13 della L. n. 247/2012 e successivo regolamento del Ministero della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02/04/2014, viene richiesto un preventivo di spesa calcolato nelle forme previste dall'ordinamento e adeguato all'importanza dell'attività da svolgere, indicando tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Il compenso sarà determinato con riferimento

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato e comunicare gli estremi della polizza professionale.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi eccezionali, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato e sarà comunque considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

Art. 4 Condizioni

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere:

- Oggetto e valore della causa;
- Preventivo calcolato con riferimento ai minimi tariffari, e comunque mai superiore alla media solo per le causa di particolare complessità, di cui alle tabelle dei parametri forensi allegati al D.M. n. 55/2014.

In capo al professionista insistono i seguenti obblighi:

- Obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'azienda sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- Obbligo di rendere per iscritto, apposito parere alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio in ordine alla necessità di proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio;
- Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

In capo all'azienda insistono i seguenti obblighi:

- Consegnare al professionista tutta la documentazione necessaria per l'espletamento del proprio mandato;
- Comunicare tutte le informazioni, anche successive, che dovessero interferire con la vertenza;
- Rispondere tempestivamente alle richieste del legale.

Art. 5 Cancellazione dall'elenco

L'azienda provvederà all'immediata cancellazione dell'elenco dei professionisti avvocati che:

- Abbiano perso i requisiti richiesti dall'azienda nel presente regolamento;
- Non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- Siano responsabili di gravi inadempienze;
- Abbiano rinunciato senza giustificato motivo all'incarico.

Art. 6 Pubblicità

L'elenco dei professionisti sono pubblici nelle forme previste dalla legge e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

La modulistica e il presente regolamento sono pubblicati sul sito web aziendale, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Gli incarichi di cui al presente regolamento, nonché l'avvio delle procedure di incarico devono essere pubblicati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art. 7 Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio a tutte le normative vigenti in materia ed al Codice di deontologia forense.

Art. 8 Foro competente

Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'azienda ed i professionisti sarà competente il Foro di Reggio Calabria.